

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2004, N. 18.**

# Anagrafe canina

**OTTOBRE 2004**

*Direzione Sanità Pubblica  
Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti*

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2004, N. 18**

**□ PREMESSA**

Il randagismo rappresenta una fonte di rischio per la popolazione umana ed animale. La diffusione di malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, la compromissione dell'igiene dell'abitato urbano, i problemi conseguenti a morsicature o altri incidenti, il perturbamento dell'equilibrio ecologico nelle campagne e nei parchi, le molestie alla quiete pubblica e le razzie che animali randagi e inselvatichiti possono operare, causano danni notevoli alla collettività.

La lotta al randagismo di cani e gatti rappresenta pertanto un obiettivo di polizia veterinaria e polizia urbana, richiamato anche dalla Convenzione di Strasburgo del 1987, che ASL e Comuni devono congiuntamente perseguire.

Inoltre, le sofferenze ed i maltrattamenti, che gli animali domestici possono patire nella condizione di randagismo, motivano la collaborazione delle Associazioni zoofile di volontariato, che perseguono la salvaguardia del benessere animale.

L'obiettivo della riduzione del numero dei randagi si attua privilegiando gli interventi preventivi: responsabilizzazione della cittadinanza, lotta all'abbandono dei cani e restituzione dei cani smarriti ai rispettivi proprietari.

Questa azione va integrata con l'intensificazione delle misure di controllo già previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria (artt. 83 – 96) per la profilassi antirabbica ed in particolare con la continua sorveglianza sulla efficienza del servizio di cattura e custodia dei cani randagi.

L'azione deve infine essere integrata dalla capacità del sistema di trovare agli animali senza proprietario una nuova collocazione, attraverso l'affidamento.

L'istituzione della anagrafe canina regionale, con l'obbligo della identificazione tramite tatuaggio dei cani di proprietà, avviata con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9315 del 29/10/1985 e proseguita con la Legge regionale 20/92, ha rappresentato in questi due decenni uno strumento idoneo a garantire la realizzazione di provvedimenti preventivi.

Tuttavia, recentemente si sono rese disponibili tecniche di identificazione elettronica dei cani in grado di facilitare grandemente la riconoscibilità della proprietà degli animali e la loro registrazione in banche dati informatizzate.

Nell'intento di agevolare i cittadini proprietari di cani nelle procedure di iscrizione all'anagrafe canina e per garantire un più rapido rintraccio in caso di smarrimento dell'animale, la Regione Piemonte ha pertanto adottato la Legge Regionale 18/2004 "Identificazione elettronica degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)", in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n.358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy". Di seguito sono descritte le modalità di accesso per i cittadini e i criteri per l'erogazione di questo importante servizio preventivo.

#### **☐ SEDI DI IDENTIFICAZIONE**

Per garantire all'utenza un adeguato servizio di identificazione sul territorio regionale, è previsto che il cittadino si possa rivolgere ai medici veterinari liberi professionisti (purchè autorizzati a livello regionale), con pagamento di parcella, o al Servizio Veterinario della propria ASL (prestazione soggetta a tariffa per il rimborso delle spese vive).

Le ASL individuano, in accordo con i Comuni, le sedi dove i cittadini si potranno recare con il proprio cane per registrarlo all'anagrafe canina regionale informatizzata e per identificarlo con il microchip.

I cittadini per avere tutte le informazioni sulle sedi, nonché sui giorni e sugli orari nei quali si effettueranno gli interventi di identificazione, dovranno rivolgersi ai Servizi Veterinari delle ASL o al Comune di residenza.

Il servizio ASL è garantito con periodicità minima di trenta giorni: le prestazioni di urgenza prevedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva.

#### **☐ OPERAZIONI DI PRIMA REGISTRAZIONE DEL CANE**

Vengono di seguito descritte le modalità da seguire per identificare e registrare i cani nati in Piemonte a partire dal 5 novembre 2004.

#### **NASCITA DI UNA CUCCIOLATA**

Dal 5 novembre 2004, i cuccioli devono essere identificati tramite l'applicazione del microchip entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione: ne consegue che è vietato cedere cani non registrati e non identificati.

Il proprietario può rivolgersi al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza, pagando una tariffa equivalente al rimborso dei costi per il materiale utilizzato, oppure ad un medico veterinario libero professionista autorizzato, pagando la parcella.

Il medico veterinario, oltre ad applicare il microchip, contestualmente registra ufficialmente i dati relativi al proprietario ed al cane. Al proprietario viene rilasciata

copia della scheda di identificazione (art. 4 della L.R. 18/2004) (Allegato 1). Il proprietario deve portare un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché il codice fiscale, indispensabili per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale. Le copie della scheda di identificazione, completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip, sono destinate:

- la prima all'ASL di residenza del proprietario del cane, per la registrazione dei dati nella banca dati regionale; in caso di proprietari residenti fuori regione, ma domiciliati in Piemonte, che detengono stabilmente il cane in ambito regionale, la copia del certificato deve essere consegnata all'ASL competente sulla località di detenzione del cane.
- la seconda al proprietario del cane, come documentazione dell'avvenuta registrazione e identificazione del cane;
- la terza agli atti del veterinario identificatore.

### **POSTICIPAZIONE DELL'INSERIMENTO DEL MICROCHIP PER PROBLEMI PARTICOLARI**

Se il medico veterinario a cui il cucciolo è sottoposto per l'identificazione valuta che per le dimensioni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, seria compromissione dello stato generale) non è opportuna l'applicazione del microchip, dopo avere registrato il cane sugli appositi moduli, riporta la motivazione della mancata identificazione e la data in cui il cane dovrà essere ricondotto per l'intervento. La copia della scheda di identificazione destinata al proprietario gli viene consegnata con tali indicazioni. Entro la data prevista il cane dovrà essere riportato dal veterinario per la conclusione della procedura, rammentando che fino all'avvenuta identificazione l'animale non potrà essere ceduto.

Nel momento in cui il cane sarà stato identificato con il microchip, il medico veterinario apporrà la fustella su ognuna delle copie del modulo, riportando nello spazio a lato la data dell'avvenuta identificazione e la firma.

La registrazione nella banca dati avverrà solo nel momento in cui il cane sarà stato identificato con il microchip, ma il proprietario dell'animale avrà nel frattempo copia della scheda che attesta che ha rispettato l'obbligo di legge e che solo motivazioni del tutto particolari hanno impedito l'inserimento del microchip.

### **ALLEVATORI E COMMERCianti DI CANI**

Chiunque alleva e commercia cani deve ricordare che sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

## **□ PRIMA REGISTRAZIONE DEI CANI NATI FUORI DEL TERRITORIO PIEMONTESE**

### **Canì introdotti in Piemonte identificati**

I cani nati all'estero o in Regioni diverse dal Piemonte possono essere già stati identificati con microchip o con tatuaggio, se previsto dalla normativa della Regione di provenienza o dagli accordi normativi relativi agli scambi internazionali. In questo caso il proprietario, entro 15 giorni dall'inizio della detenzione, deve provvedere a segnalare l'acquisizione del cane al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza (Allegato 2), allegando copia del certificato originale di identificazione, in modo da poter inserire il numero del cane nella banca dati regionale con i dati del proprietario.

Ove non si disponga del certificato, l'identificazione con il microchip deve essere attestata dal Servizio Veterinario dell'ASL o da un medico veterinario libero professionista autorizzato.

### **Canì introdotti in Piemonte non identificati**

Il commerciante o il privato, che acquisisce cani non identificati, perchè provenienti dall'estero o da regioni italiane in cui non vige quest'obbligo, deve provvedere a identificare e registrare ciascun animale entro 15 giorni, o comunque prima della cessione, presso la ASL o presso un medico veterinario autorizzato. L'ASL competente deve in ogni caso ricevere segnalazione dell'acquisizione e dell'identificazione secondo l'allegato 3.

## **□ FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA IDENTIFICAZIONE**

### **Cessione/acquisizione di un cane**

I cani nati in Piemonte dopo il 5/11/2004 devono essere ceduti già registrati e identificati.

La regola vale anche per i cani iscritti al libro genealogico, la cui registrazione è duplice: all'anagrafe canina e al registro ENCI. Infatti, secondo il D.M. n. 20894 del 18/04/2000, "Norme tecniche Libro Genealogico del cane di razza", è previsto che l'allevatore od il proprietario, provveda ad identificare i cuccioli entro 90 giorni dalla nascita, e comunque prima che vengano allontanati dall'allevamento.

Per la cessione, a qualsiasi titolo (vendita, commercio, gratuitamente), il proprietario che cede il cane, deve dare segnalazione al Servizio veterinario dell'ASL di residenza, entro 15 giorni, attraverso il facsimile allegato (Allegato 4), indicando i dati completi del nuovo proprietario, che firma il modello per attestare che ha effettivamente acquisito il cane e che i dati riportati sono corretti.

Chi acquista, vende o detiene **a scopo di commercio** cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2004, è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00. Va

sottolineato al riguardo che l'anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell'animale; pertanto in caso di una cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al proprietario di origine.

**Il privato** che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il soggetto sia stato preliminarmente registrato ed identificato, richiedendo copia della relativa attestazione. In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

### **Variazione della sede di detenzione**

Il proprietario o l'eventuale detentore, in caso di variazione della sede di abituale detenzione, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza (Allegato 5).

### **Smarrimento del cane**

In caso di smarrimento il proprietario o il detentore, entro tre giorni, deve darne comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove viene detenuto il cane. Allo scopo può essere utilizzato il facsimile allegato 6.

### **Morte del cane**

Il proprietario o l'eventuale detentore, in caso di morte del cane, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza (Allegato 7).

### **☐ RINVENIMENTO DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO**

Se un cittadino trova un cane vagante o randagio deve darne immediata comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove è stato avvistato l'animale (Allegato 8).

Solo nei casi in cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale e la segnalazione rivesta carattere di **urgenza**, sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, alla Polizia stradale, al Corpo Forestale dello Stato o al Veterinario ufficiale dell'ASL, i quali potranno provvedere ad attivare il servizio di accalappiamento.

Si ricorda che è vietata la cattura di cani da parte di personale non abilitato e che il cane trovato vagante deve obbligatoriamente afferire al canile pubblico di zona, per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria, prima di poter essere adottato, a tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone.

## □ **SITUAZIONI RIFERITE A CANI NATI PRIMA DELL'EFFICACIA DELLA L.R. 18/04**

### **Cani già registrati, ma con tatuaggio illeggibile**

Nei casi in cui il tatuaggio di un cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip. Il servizio veterinario dell'ASL effettua questo servizio gratuitamente. E' sempre possibile rivolgersi al proprio veterinario di fiducia.

### **Cani nati prima del 5/11/2004 e non ancora registrati ed identificati ufficialmente**

Coloro che possiedono un cane, che avrebbe già dovuto essere registrato e non è ancora identificato con il tatuaggio, hanno tempo fino al 4 dicembre 2004 per provvedere alla registrazione in banca dati regionale e alla identificazione con il microchip.

Trascorso tale termine, i contravventori saranno sanzionati secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, L.R. 18/2004. (Sanzione amministrativa da 38,00 a 232, 00 €).

### **Cani nati prima del 5/11/2004, identificati ufficialmente con microchip**

Si possono verificare tre eventualità come di seguito descritte.

1) Cane con solo microchip ENCI. Chi possiede un cane iscritto al Libro Genealogico dell' **E.N.C.I.** che risulta già identificato ufficialmente con il microchip (numero del microchip indicato sul certificato genealogico), ma che non era stato registrato in anagrafe canina, ha tempo fino al 4 dicembre 2004 per provvedere alla registrazione in banca dati regionale e al riconoscimento del microchip.

2) Cane tatuato e dotato di microchip. Se il cane era già stato precedentemente iscritto all'anagrafe regionale con il codice del tatuaggio, rimane identificato con il numero di tatuaggio, ma se è anche munito di microchip e se il proprietario desidera che sia registrato anche questo dato, è sufficiente che consegna alla ASL copia del certificato originale di iscrizione all'anagrafe canina e copia del certificato riportante il numero del microchip.

3) Cane con solo microchip non riconosciuto ENCI. I proprietari di cani a cui era stato applicato per motivi commerciali un microchip e che avrebbero dovuto essere comunque tatuati, ma che di fatto non lo sono, hanno tempo fino al 4/12/2004 per provvedere alla registrazione del proprio cane all'anagrafe regionale, recandosi presso l'ASL di residenza, dove i relativi microchip, previa verifica della leggibilità e del numero, verranno inseriti in una sezione apposita dell'anagrafe canina.

Trascorso tale termine, i contravventori saranno sanzionati secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, L.R. 18/2004. (Sanzione amministrativa da 38,00 a 232, 00 €).

#### **□ TARIFFE**

Il cittadino, per l'intervento di identificazione del cane, può rivolgersi, a propria discrezionalità, sia presso il medico veterinario libero professionista di fiducia, con pagamento di parcella, sia al Servizio Veterinario dell'ASL, con pagamento di una tariffa per il rimborso dei costi del materiale utilizzato, da stabilirsi con provvedimento regionale.

Eventuali prestazioni richieste all'ASL per particolari casi di urgenza prevedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva.